



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84064 Centola (SA) - Tel./Fax +39 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

Ordinanza

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 12 in data 06/03/2008 della Regione Campania, recante *"Misure per la gestione del demanio marittimo"*;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 159 in data 15 ottobre 2009 della Regione Campania, recante l'accordo approvato in data 12.10.2009 concernente la delimitazione dell'ambito portuale del Porto di Pisciotta;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 125 in data 31 agosto 2009 della Regione Campania, recante "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pisciotta del Comune di Pisciotta (SA);
- VISTE** le Circolari prot. n. 520951 in data 24.02.1995 e n. 5201696 in data 14.04.1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTO** il Dispaccio n° 0048494 in data 24.05.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n. 63/2009 in data 31.08.2009 recante il *"Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta"*;
- VISTO** il Decreto n. 17/2008 in data 21.03.2008 della Capitaneria di Porto di Salerno che individua le aree portuali connesse con le operazioni di imbarco e sbarco dalla nave nel Compartimento Marittimo di Salerno (*security*);
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – Demanio Marittimo e portuale n. 483 del 04.11.2021 recante "art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021 - Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di Porti di rilievo Regionale e Interregionale - Determinazioni";
- VISTI** gli incontri preliminari tenutosi presso gli uffici di questa Autorità Marittima con rappresentanti del Comune di Pisciotta inerente alla rivisitazione della regolamentazione e disciplina delle attività ed usi del porto di Marina di Pisciotta;
- VALUTATA** pertanto, d'intesa con il Comune di Pisciotta e la Regione Campania, la necessità di aggiornare il "Regolamento recante la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta".

Firmato Digitalmente da Signed by:
 In Data/On Date:
 martedì 24 gennaio 2023 10:39:52

- nonché delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta” di cui all’Ordinanza n. 63/2009 in data 31.08.2009;
- VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 06.05.2022 del Comune di Pisciotta (SA), recante *“Esercizio delle funzioni amm.ve i ambito portuale – provvedimenti”*;
- VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 24.08.2022 del Comune di Pisciotta (SA), recante *“Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina di Pisciotta”*;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008 e ss.mm. e ii.”*;
- VISTO** Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, di approvazione del Codice della Strada e ss.mm. e ii.;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato *“Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell'accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta”*.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n°63/2009 in data 31.08.2009 nonché ogni altra disposizione in contrasto col presente provvedimento.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall’art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18/07/2005 e ss.mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l’Autorità Marittima da ogni responsabilità.

È fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni del regolamento di cui alla presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all’albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione al Comune di Pisciotta ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/concessionari portuali ed al ceto peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Amalia G. MUGAVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Palinuro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ANCORAGGI E DEGLI ORMEGGI, DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA E DELLE ATTIVITA' PORTUALI NEL PORTO DI MARINA DI PISCIOTTA (Ordinanza nr. 4/2023 del 24.01.2023)

TITOLO PRIMO

GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano le attività che si svolgono a mare ed a terra nell'ambito portuale di Marina di Pisciotta di cui agli stralci planimetrici in Allegato "A" e "B" e si applicano a tutti i fruitori del porto che a qualunque titolo vi accedono.
2. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

TITOLO SECONDO

NAVIGAZIONE, ANCORAGGI ED ORMEGGI

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto di Marina di Pisciotta.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Marina di Pisciotta, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dai Decreti Dirigenziali Regionali, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Art. 3

Sosta nelle acque antistanti il porto di Marina di Pisciotta

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali ed alle condizioni meteo marine presenti, l'ancoraggio e la sosta nelle acque antistanti il porto di Marina di Pisciotta sono ammessi nei punti con batimetria superiore a 20 metri, con esclusione:
 - del canale di ingresso al porto, come individuato al successivo articolo 4;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte e cavi sottomarini, per il solo ancoraggio, come segnalati sulle carte nautiche.
2. Tutte le unità navali in sosta nelle acque antistanti il porto di Marina di Pisciotta devono:
 - attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare e a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;

- prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
- comunicare l'arrivo e la partenza per ancoraggio e sosta, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro via radio VHF canale 16 o al telefono numero 0974/938383 – ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da diporto;
- presentare domanda di accosto nei soli casi di cui al successivo art.6;
- quando ancorate, garantire l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 in VHF/FM, per poter essere contattate in caso di necessità;
- durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico/balneari.

Art. 4

Canale di ingresso nel porto di Marina di Pisciotta

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto di Marina di Pisciotta devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra la testata del molo di sopraflutto e la testata della scogliera esterna a difesa del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 100 metri verso il largo, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo con una velocità minima di sicurezza, evitando di generare moto ondoso e ponendo particolare attenzione alle unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri in ingresso/uscita.
2. Hanno precedenza alla navigazione le unità in uscita dal porto. In caso di concomitante presenza di unità in uscita e ingresso è rimandata alla valutazione del comandante dell'unità in ingresso intraprendere la navigazione contestualmente all'unità in uscita previo preventivo contatto radio con quest'ultima e accordo sulla rotta da seguire mantenendo per entrambe la dritta. In caso di mancato accordo, l'unità in ingresso lascerà libera la rotta all'unità in uscita.
3. Nel canale di ingresso sono vietati:
 - la sosta e l'ancoraggio;
 - la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi;
 - la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che intralci la navigazione;
 - ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Art. 5

Destinazione ormeggi all'interno del porto

La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine e pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle, e precisamente (vds. Allegato "A"):

a. Molo di sopraflutto:

- **tratto 1:** il pontile posto in testata del molo di sopraflutto, avente una lunghezza di 30 ml, evidenziato in verde chiaro nella planimetria, è destinato alle unità navali da traffico impiegate in servizi stagionali (Metrò del mare) e non, ovvero ad altre unità navali da traffico in transito per operazioni di imbarco e sbarco;
- **tratto 2:** a partire dalla testata, per una lunghezza di 41 ml, evidenziato in rosso nella planimetria, sono vietati l'ormeggio e l'accosto di qualsiasi unità navali;
- **tratto 3:** dal termine del precedente tratto, indicato con il colore blu, per una lunghezza di 75 ml ed il prospiciente specchio acqueo, ormeggio in concessione destinato alle unità da diporto;
- **tratto 4:** dal termine del precedente tratto, indicato con il colore verde scuro, per una lunghezza di 15 ml ed il prospiciente specchio acqueo, ormeggio destinato alle unità navali adibite alla pesca d'altura;
- **tratto 5:** il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, evidenziato in rosso nella planimetria, per una lunghezza di 10 ml ed il prospiciente specchio acqueo, ormeggio destinato alle unità navali della Guardia Costiera, alle altre forze di polizia e di pubblica utilità in genere;

- **tratto 6:** il successivo tratto di banchina, indicato con il colore blu, per una lunghezza di 60 ml ed il prospiciente specchio acqueo, ormeggio in concessione destinato alle unità da diporto;
- **tratto 7:** il successivo tratto di banchina, indicato con il colore blu, per una lunghezza di 44 ml ed il prospiciente specchio acqueo, ormeggio in concessione destinato alle unità da diporto anche mediante installazione di pontili galleggianti;
- **tratto 8:** il successivo tratto di banchina, indicato con il colore blu, per una lunghezza di 20 ml ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto e di pubblica utilità.

b. Banchina di Riva:

- **tratto 9:** il primo tratto di banchina di riva, a partire dall'angolo con il molo di sopraflutto, per una lunghezza di 30 ml circa, è riservato allo scivolo pubblico per le attività di alaggio e varo, destinato al solo accosto delle unità navali interessate a tali operazioni e per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime;
- **tratto 10:** a seguire, il tratto di banchina indicato con il colore blu nella planimetria, per una lunghezza di 20 ml ed il prospiciente specchio acqueo, ormeggio in concessione per unità da diporto;
- **tratto 11:** il tratto di banchina successivo ed evidenziato con il colore viola, per una lunghezza di 5 metri ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri delle unità navali;
- **tratto 12:** il successivo tratto di banchina indicato con il colore blu, per una lunghezza di 125 ml ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio in concessione per unità da diporto in genere ed anche ad uso commerciale (unità da diporto utilizzate al fine della locazione e/o noleggio ovvero come unità d'appoggio dai diving/centri d'immersione subacquea, ecc.);
- **tratto 13:** per una lunghezza di 18 ml circa è riservato allo scivolo pubblico per le attività di alaggio e varo, è destinato al solo accosto delle unità navali interessate a tali operazioni e per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime;
- **tratto 14:** a seguire, il tratto di banchina indicato con il colore blu, per una lunghezza di 10 metri ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio in concessione per le unità da diporto;
- **tratto 15:** il restante tratto di banchina indicato col colore viola, per una lunghezza di 3 ml circa ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'accosto temporaneo delle unità navali per l'effettuazione dei servizi ecologici (svuotamento serbatoi acque di sentina ed acque reflue/oli esauriti);
- **tratto 16:** l'ultimo tratto della banchina di riva evidenziato in rosso, successivo a quello di cui al comma precedente, per una lunghezza di circa 5 ml, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche.

c. Molo di sottoflutto:

- **tratto 17:** il primo tratto della banchina di sottoflutto, evidenziato in rosso nella planimetria e per una lunghezza di 5 ml, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche;
- **tratto 18:** il successivo tratto di banchina, indicato in planimetria con il colore verde, per una lunghezza di 35 ml ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio delle unità navali stanziali adibite alla piccola pesca;
- **tratto 19:** il successivo tratto di banchina indicato con il colore blu, per una lunghezza di 5 ml ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato alle attività di ormeggio delle unità da traffico passeggeri locale;
- **tratto 20:** il successivo tratto della banchina di sottoflutto, evidenziato in rosso nella planimetria e per una lunghezza di 15 ml, zona di rispetto per la sicurezza delle manovre nautiche, in cui sono vietati l'ormeggio e l'accosto di qualsiasi unità navale;

- **tratto 21:** il successivo tratto di banchina indicato con il colore viola, per una lunghezza di 62.5 ml circa ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio in concessione per unità da diporto;
- **tratto 22:** a seguire, per una lunghezza di 10 ml, evidenziato in rosso nella planimetria, sono vietati l'ormeggio e l'accosto di qualsiasi unità navale;
- **tratto 23:** dal termine del precedente tratto, indicato col colore viola, per una lunghezza di 76 ml ed il prospiciente specchio acqueo, è destinato all'ormeggio in concessione per le unità da diporto;
- **tratto 24:** dal termine del precedente tratto, per una lunghezza di 5 ml e individuata col colore rosso, zona di rispetto per la sicurezza delle manovre nautiche, in cui sono vietati l'ormeggio e l'accosto di qualsiasi unità navale;
- **tratto 25:** a seguire, per una lunghezza di 58 ml ed il prospiciente specchio acqueo, rappresentato col colore viola, tratto destinato all'ormeggio in concessione per le unità da diporto;
- **tratto 26:** in prossimità della testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 12 ml circa e indicato col colore rosso, sono vietati l'ormeggio e l'accosto di qualsiasi unità navale.

Al di sotto del piano di banchina possono essere installati impianti e sottoservizi.

Art. 6

Disciplina degli ormeggi

1. Le unità da traffico, di soggetti non titolari di concessione demaniale marittima nel porto di Marina di Pisciotta, che intendono accostare/ormeggiare in porto, ovvero ancorare nelle acque antistanti lo stesso, per operazioni commerciali, anche di imbarco/sbarco passeggeri, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro una richiesta come da fac-simile in **Allegato C**, in orario di ufficio ed entro le 48 ore precedenti l'arrivo. Dette unità navali, prima di entrare nel porto, ovvero, prima di ancorare nelle acque antistanti lo stesso, devono comunque richiedere alla citata Autorità Marittima (via radio VHF canale 16 o telefono al numero 0974/938383) la conferma dell'ormeggio/ancoraggio, comunicando il tipo di operazione commerciale, il carico, il numero di persone a bordo (equipaggio/passeggeri) ed il porto di provenienza. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in uscita/partenza, indicando il carico, il numero di persone a bordo (equipaggio/passeggeri) e la destinazione.
2. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Marina di Pisciotta devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i rispettivi tratti di banchina loro assegnati. Le stesse unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali nel porto di Marina di Pisciotta, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
3. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina, ovvero, presso i pontili in concessione, devono richiedere l'accosto direttamente al concessionario, che è tenuto a mantenere un apposito registro, contenente gli elementi identificativi dei propri clienti, anche se in transito, riportanti i dati indicati all'art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 richiamato in premessa.
4. Al Comandante del Porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.

Art. 7

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. La navigazione nell'ambito portuale deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, e comunque a velocità non superiore a 3 nodi al fine di garantire la sicurezza delle manovre, della navigazione e degli ormeggi, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;

- mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio;
- prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni o disposizioni aggiuntive ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine, pontili e specchi acquei;
- riducendo la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione;
- manovrando sempre con prudenza;
- procedendo con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto.

2. Nel bacino portuale sono vietati:

- la navigazione a vela;
- la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile per l'accosto;
- l'ancoraggio;
- la pesca;
- la balneazione;
- le attività subacquee se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o ad operazioni portuali.

Art. 8

Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi nel porto di Marina di Pisciotta

1. La navigazione all'interno del porto di Marina di Pisciotta, tenuto conto di quanto stabilito dai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici e operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - unità navali da traffico che effettuano il servizio trasporto passeggeri impiegate in servizi stagionali e non, in uscita o in entrata da e per l'ormeggio/accosto loro assegnato;
 - unità navali da traffico, in uscita o in entrata da e per l'ormeggio in transito, con sosta per brevi operazioni di imbarco e sbarco presso il tratto 1 del molo di sopraflutto;
 - altre unità da traffico in generale (es: motopontoni, ecc.);
 - unità navali da pesca, in uscita o in entrata da e per gli ormeggi loro assegnati;
 - imbarcazioni e natanti da diporto che effettuano attività turistico-ricreativa (noleggio e/o locazione), in uscita o in entrata da e per l'ormeggio/accosto loro assegnato;
 - unità navali da diporto, in uscita o in entrata da e per gli ormeggi in concessione.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato alla unità navale che arriva per prima.

Art. 9

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali e i relativi proprietari/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine presenti e previste;
 - nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva, anche al fine di evitare ogni tipo di scarroccio;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua;
 - prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
 - mantenere disattivati i radar;

- prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere pennoni, gruette, reti ed altre attrezzature sporgenti da bordo, ad esclusione della scaletta di imbarco/sbarco che, comunque, deve essere mantenuta in perfetta efficienza, funzionalità ed illuminata nelle ore notturne in caso di utilizzo;
 - non stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco ovvero in modo sporgente da bordo (come ad esempio sedersi in coperta con le gambe a penzoloni lungo lo scafo);
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori molesti, ad esempio lasciando accesi motori e/o generatori per tempi eccessivamente lunghi;
 - in caso di avverse condizioni meteo marine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
 - assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza;
 - in caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e garantire l'intervento in caso di necessità;
 - è consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente;
 - attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite;
 - assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Art. 10

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. È fatto obbligo al vettore marittimo o al noleggiatore di unità da diporto che trasportano passeggeri di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza in banchina ed a bordo prima, durante e dopo l'imbarco e lo sbarco garantendo, al contempo, il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso.
2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire ed evitare pericoli;
 - organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 - transennare il ciglio banchina su entrambi i lati di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza, assicurando, inoltre, che nessuno si avvicini al ciglio banchina e alle bitte con cavi di ormeggio in tensione o comunque incappellati;
 - predisporre la cartellonistica di security nelle aree prescritte e/o individuate da appositi provvedimenti;
 - evitare che stazionino persone sulle passerelle;
 - mantenere nei pressi delle transenne e della passerella d'imbarco ovvero scaletta laterale di imbarco idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - verificare il titolo di trasporto;

- istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella;
- accertare che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
- per le sole unità da traffico adibite al trasporto passeggeri, mantenere nei pressi della passerella ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
- disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri;
- prima di disormeggiare, accertarsi che il portellone poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi. All'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio;
- prima di intraprendere la navigazione accertarsi che i passeggeri si siano accomodati nei posti previsti e comunque in punti sicuri e non di intralcio per le manovre.

Art. 11

Lavori in ambito portuale

Vista l'assenza di un'area tecnica portuale, a bordo delle unità navali sono ammessi solo piccoli interventi manutentivi che non limitino la sicurezza delle stesse e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente. La pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati. I lavori con l'uso di fiamme devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

Art. 12

Regolamentazione attività di alaggio/varo

Le attività di alaggio e varo dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui alla specifica Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro;

Art. 13

Obblighi dei concessionari

Fermo restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, i concessionari delle aree/specchi acquei sono obbligati ad organizzare e mantenere, nell'ambito portuale di competenza, i seguenti servizi:

- a) assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;
- b) riservare posti di ormeggio alle unità da diporto in transito secondo le modalità ed alle condizioni indicate dalle vigenti disposizioni in materia;
- c) cartellonistica indicante i dati previsti dall'art. 4 del Decreto Dirigenziale n. 12/2008 della Regione Campania richiamato in premessa all'Ordinanza, al fine di assicurare all'utenza trasparenza e pubblicità delle informazioni e delle tariffe;
- d) predisposizione di attrezzature ed apprestamenti portuali di sicurezza ivi inclusi dissuasori, transennamenti e/o altro materiale ritenuto idoneo allo scopo di scongiurare eventuali pericoli;
- e) predisposizioni e manutenzione degli apprestamenti portuali e delle attrezzature funzionali allo scopo della concessione, da installare e utilizzare secondo le specifiche certificazioni tecniche, ivi compresa la posa in opera delle catenarie, dei corpi morti, nonché la rimozione degli stessi al termine del periodo in concessione;
- f) pulizia delle banchine e degli specchi acquei utilizzati;
- g) predisposizione delle attrezzature antinquinamento secondo le modalità indicate all'art. 6 del predetto Decreto Dirigenziale;
- h) cassette di pronto soccorso nel numero previsto, contenente il materiale prescritto dalla vigente normativa;
- i) controllo della sicurezza degli ormeggi e delle imbarcazioni;
- j) predisposizione di apposita cartellonistica indicante i pericoli/divieti/obblighi inerenti alle operazioni portuali attinenti la concessione;

- k) predisposizione di impianti ed attrezzature antincendio, con la creazione di squadre antincendio e di pronto intervento, secondo le modalità indicate all'art. 5 del suddetto Decreto Dirigenziale;
- l) garantire apposito servizio di reperibilità con personale che assicuri un pronto intervento in caso di necessità comunicando nominativi e numeri di telefono all'Ufficio Circondariale Marittimo di Marina di Palinuro;
- m) osservare il contenuto dei Decreti Dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010;
- n) gestire le aree demaniali portuali e tutte le attività connesse in conformità a quanto previsto dalla concessione demaniale marittima nonché da altri provvedimenti normativi attinenti all'uso della stessa.

Art. 14

Disposizioni particolari, deroghe ed eventi di rilievo

1. Le norme del presente Titolo sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti/ordinanze, per quanto applicabili al porto di Marina di Pisciotta, relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; diporto nautico; bunkeraggio; lavori subacquei; servizio di guardiania; alaggio e varo; regolamentazione della navigazione ed ancoraggio.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità Marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni del presente titolo.
3. In presenza di avverse condizioni meteo marine, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità navali, i concessionari e gli operatori portuali, per i rispettivi ambiti di pertinenza, possono adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima.

TITOLO TERZO

NORME SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN AMBITO PORTUALE

Art. 15

Disposizioni generali

Il presente titolo regola la circolazione veicolare e pedonale del porto di Marina di Pisciotta. Le aree portuali si distinguono in:

- a) **Aree operative**: banchina di Sopraflutto (compresa tra la radice e la testata) e banchina di sottoflutto sono aree destinate alle attività marittime e portuali con accesso regolamentato.
- b) **Area ad uso pubblico indifferenziato**: banchina di Riva, dal varco di accesso A1 fino al varco di accesso A2, è un'area destinata principalmente, anche previo rilascio di concessione demaniale marittima, a parcheggio autoveicoli e motocicli, allo svolgimento di attività portuali, marittime, commerciali, da diporto e/o turistiche turistico-ricreative (anche mediante posizionamento di info point e chioschi nonché ad attività sociali di promozione del territorio e del mare), nonché ad ogni altro uso pubblico.

Art. 16

Varchi e accessi al porto e alle banchine

1. L'accesso all'area portuale di uso pubblico ed alle banchine operative avviene attraverso i seguenti varchi (stralcio planimetrico in Allegato B):

Varco A1: in corrispondenza della radice del molo di sottoflutto; il varco è pubblico e consente l'accesso veicolare sul piano viabile della banchina di riva ad uso pubblico indifferenziato nella sola direzione del varco A2;

Varco A2: in corrispondenza della radice del molo di sopraflutto; il varco è pubblico e consente l'accesso veicolare sul piano viabile della banchina di riva ad uso pubblico indifferenziato nella sola direzione del varco A1.

2. Gli accessi alle banchine delle aree operative sono:

B1: Accesso Banchina di Sopraflutto (in corrispondenza della radice del molo di sopraflutto ovvero antistante il varco di Accesso A2);

B2: Accesso Banchina di Sottoflutto (dall'inizio della radice del molo di sottoflutto ovvero adiacente il varco di Accesso A1).

Art. 17

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di pedoni

1. L'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nel porto di Marina di Pisciotta sono liberi ed ammessi lungo il piano viabile e di calpestio dei piazzali e delle banchine portuali. L'accesso e la circolazione pedonale nelle aree operative sono comunque da intendersi sempre esposti a maggior pericolo per il possibile svolgersi di operazioni portuali e la presenza di banchine con sbocco diretto sul mare.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività marittime e nautiche in generale. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati in operazioni portuali e dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnali portuali e dai segnalamenti marittimi. È comunque vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, saltare dalle banchine sulle barche all'ormeggio e/o in movimento, accedere a bordo delle unità navali di terzi, camminare sulle scogliere, ovvero fuori dal piano viabile e di calpestio, nonché manomettere/danneggiare ogni apprestamento portuale e/o segnalamento marittimo.
3. In presenza di condizioni meteo marine non favorevoli, forte vento e/o onde infrangenti sui moli e sulle banchine, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, l'accesso in porto o alle banchine interessate da pericoli è limitato alle sole persone imbarcate a bordo delle unità navali all'ormeggio, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione e portuale, ed agli operatori portuali. I tali casi si deve, comunque, circolare prestando la massima attenzione adottando ogni misura suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
4. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali da traffico, l'accesso sulla banchina interessata dalle operazioni è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina del servizio trasporto passeggeri.
5. In caso di particolari esigenze/necessità, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.

Art. 18

Disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli

1. Nel porto di Marina di Pisciotta i veicoli possono circolare liberamente e sostare negli appositi stalli, esclusivamente nelle aree ad uso pubblico indifferenziato con accesso libero attraverso i Varchi A1 e A2.

2. L'accesso nelle aree operative è consentito esclusivamente ai possessori di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Marittima. La circolazione veicolare nelle aree operative è comunque da intendersi sempre esposta a maggior pericolo per il possibile svolgersi di operazioni portuali e la presenza di banchine con sbocco diretto sul mare.
3. L'accesso nelle aree operative è consentito liberamente al personale dell'Autorità Marittima, nonché, in ragione dei propri compiti istituzionali, al personale delle Amministrazioni statali, militari e civili, dei corpi di polizia, delle forze dell'ordine, del corpo dei vigili del fuoco e di pronto soccorso.
4. La circolazione veicolare all'interno del porto avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, con la limitazione della velocità c.d. "a passo d'uomo".
5. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
6. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
7. In particolare, il conducente deve ulteriormente regolare la velocità nei tratti a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità degli accessi alle banchine, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause.
8. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce difficoltoso il transito all'incrocio con altri veicoli, nelle zone interessate da operazioni portuali e dagli attraversamenti pedonali.
9. Il conducente deve sempre fermarsi prima dell'attraversamento di una zona portuale con accesso pedonale accertandosi che non vi siano pedoni prima di riprendere la marcia.
10. La circolazione stradale nell'ambito del porto è consentita con l'osservanza delle norme, degli obblighi, dei divieti e limitazioni imposti dal presente regolamento e dalla segnaletica orizzontale e verticale.
11. I veicoli devono garantire sempre la precedenza ai pedoni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli circolanti nel porto di Marina di Pisciotta, nonché alle responsabilità civili e/o penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione ovvero di provvedimenti emanati da Enti/Autorità cui spettano specifiche competenze in materia.

Art. 19

Aree adibite a parcheggio

1. In tutto l'ambito portuale, la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e secondo le limitazioni prescritte.
2. Gli autoveicoli/veicoli in sosta negli stalli di colore giallo riservati ai veicoli muniti di apposito permesso, devono esporre sul parabrezza in punto ben visibile il corrispondente regolare Pass di accesso e/o sosta rilasciato dall'Autorità Marittima.
3. Sono istituite nel porto di Marina di Pisciotta le seguenti aree adibite a parcheggio, appositamente identificate con segnaletica orizzontale e verticale dall'Ente Gestore, come meglio illustrate nell' allegato B.

Tali aree di parcheggio potranno subire variazioni in seguito a sopraggiunte esigenze:

- l'area situata nel gomito del molo di sopraflutto (tratto 1), in aderenza al muro paraonde e per una lunghezza di 10 mt. circa, è destinata, previo rilascio di idoneo permesso da parte dell'Autorità Marittima, al parcheggio dei veicoli degli operatori portuali;
- l'area del piano di banchina di riva in prossimità della zona destinata ad alaggio e varo (tratto 2), per una lunghezza di 12 metri circa è destinata a parcheggio veicoli per diversamente abili;

- l'area del piano di banchina di riva immediatamente dopo l'info-point (tratto 3), per una lunghezza di 10 metri circa è destinata a parcheggio dei veicoli dell'Autorità Marittima, forze di polizia e di pubblica utilità;
- la successiva area (tratto 4), per una lunghezza di 10 metri circa è destinata, previo rilascio di concessione demaniale marittima, a parcheggio veicoli;
- le successive aree (tratto 5 e 6), di cui una sul lato monte di lunghezza pari a 120 metri e l'altra sul lato mare di lunghezza pari a 58 metri, sono destinate a parcheggio veicoli previo rilascio di concessione demaniale marittima;
- la successiva area (tratto 7), per una lunghezza di 10 metri circa, è destinata a parcheggio motocicli previo rilascio di concessione demaniale marittima;
- la successiva area (tratto 8), per una lunghezza di 15 metri circa, è destinata a parcheggio veicoli previo rilascio di concessione demaniale marittima;
- l'area a seguire e in prossimità del Varco di Ingresso A1 (tratto 9), per una lunghezza di 23 metri circa, è destinata, previo rilascio di idoneo permesso da parte dell'Autorità Marittima, al parcheggio dei veicoli degli operatori portuali;

Art. 20

Divieti e altre prescrizioni per i veicoli

1. In tutto l'ambito portuale, la sosta dei veicoli è vietata nei luoghi non espressamente previsti dal presente regolamento come parcheggi e contraddistinti da apposita segnaletica verticale e orizzontale.
2. È consentita la sola fermata fuori dagli stalli in tutte le aree portuali adibite alla circolazione, per il tempo strettamente necessario al fine di consentire le operazioni di carico/scarico, ovvero altre operazioni portuali consentite, senza intralciare la circolazione e senza lasciare il veicolo incustodito, garantendo l'immediata rimozione.
3. In base a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, oltre alle limitazioni/divieti alla circolazione stradale indicate nel presente provvedimento, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali, nonché alla circolazione stradale, è comunque vietato/a:
 - la fermata nelle banchine operative durante le operazioni portuali;
 - la fermata a meno di un metro dal ciglio di tutte le banchine;
 - la fermata in prossimità dello scivolo di alaggio;
 - effettuare la manovra di sorpasso;
 - fermarsi nei passaggi obbligati e in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale;
 - fermarsi in prossimità delle prese d'acqua antincendio;
 - transitare e fermarsi nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio;
 - transitare e fermarsi nel raggio d'azione dei mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.
4. I veicoli in sosta fuori dagli appositi parcheggi saranno rimossi a spese degli interessati.

Art. 21

Permessi di accesso

1. Per accedere alle "Aree operative" e/o sostare negli stalli di colore giallo riservati agli operatori portuali e altri soggetti autorizzati, i veicoli devono essere muniti di apposito permesso di accesso/sosta rilasciato dall'Autorità Marittima ai sensi dell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro vigente in materia;
2. I suddetti permessi devono essere sempre esposti e ben visibili a bordo dei veicoli durante la circolazione e la sosta.
3. L'accesso con permesso potrà essere comunque negato dall'Autorità Marittima nei casi di particolare congestione del traffico in porto e/o per particolari esigenze inerenti alla sicurezza portuale.

Art. 22
Deroghe

I mezzi militari, le Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Pronto soccorso e/o intervento e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione o del contrassegno speciale potranno circolare nelle aree operative, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti.

Art. 23
Segnaletica

1. È compito dell'Ente Gestore realizzare e mantenere la prevista segnaletica stradale e di sicurezza, verticale ed orizzontale in tutta l'area portuale, al fine di consentire la piena visibilità e chiara comprensione di obblighi, divieti, pericoli e limitazioni di cui ai precedenti articoli.
2. È cura dell'Ente Gestore provvedere all'installazione presso tutti i varchi di accesso di uno o più cartelli (anche in forma cumulativa) contenenti i principali obblighi/divieti/pericoli e/o limitazioni con richiamo alle norme punitive della presente ordinanza, in modo che l'utenza che accede in porto sia preventivamente informata.

TITOLO QUARTO

DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Responsabilità

1. L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone e cose in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. In nessun caso, inoltre, l'Amministrazione Marittima risponderà di eventuali danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o ai veicoli in sosta lungo i tratti di banchine come sopra destinati. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i rispettivi proprietari.

Art. 25
Altri divieti

Oltre ai divieti previsti in apposite disposizioni di legge e/o altri provvedimenti/regolamenti/ordinanze, nell'area portuale di Marina di Pisciotta è vietato:

- a) circolare con fusti, recipienti in genere non a norma, contenenti oli, vernici, solventi, carburante o qualsiasi altro materiale infiammabile. Detto materiale deve essere tenuto nei previsti contenitori a norma nel rispetto della vigente normativa in materia e delle Ordinanze di sicurezza della navigazione e portuale che disciplinano il Bunkeraggio;
- b) effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili non a norma;
- c) disperdere agenti inquinanti e usare detersivi non biodegradabili per il lavaggio delle unità;
- d) gettare a terra e in mare rifiuti, oli, nafta, detersivi e qualsiasi agente inquinante;
- e) ingombrare le banchine, i moli e i pontili con attrezzi da pesca/reti, materiali vari, rifiuti e simili;
- f) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale, nonché dall'area retrostante il muro paraonde, ovvero ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro svolgimento delle attività portuali in genere;
- g) effettuare lavori di manutenzione e carenaggio o prove di macchina con elica in movimento, pitturazione fuoribordo e lavaggi di reti, fatta eccezione per piccoli interventi manutentivi non pericolosi per la sicurezza portuale, dell'unità navale e dell'ambiente;

- h) occupare le aree portuali/banchine con natanti, carrelli, gru, attrezzi vari e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione;
- i) praticare la navigazione a vela o altra attività velica con apertura/chiusura delle vele anche all'ormeggio nell'ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall'imboccatura del porto;
- j) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del Decreto Dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – settore Demanio Marittimo n. 9 del 24/02/2011 e ss.mm.ii., e difformemente dalle modalità disciplinate con decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale AGC Assistenza sanitaria – settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.;
- k) trasportare e introdurre nell'area portuale materiali, sostanze od oggetti che potrebbero arrecare danni a cose e persone;
- l) al di fuori delle aree in concessione, svolgere l'attività di assistenza all'ormeggio, operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale non espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 68 cod. nav. e della eventuale ulteriore normativa vigente in materia;

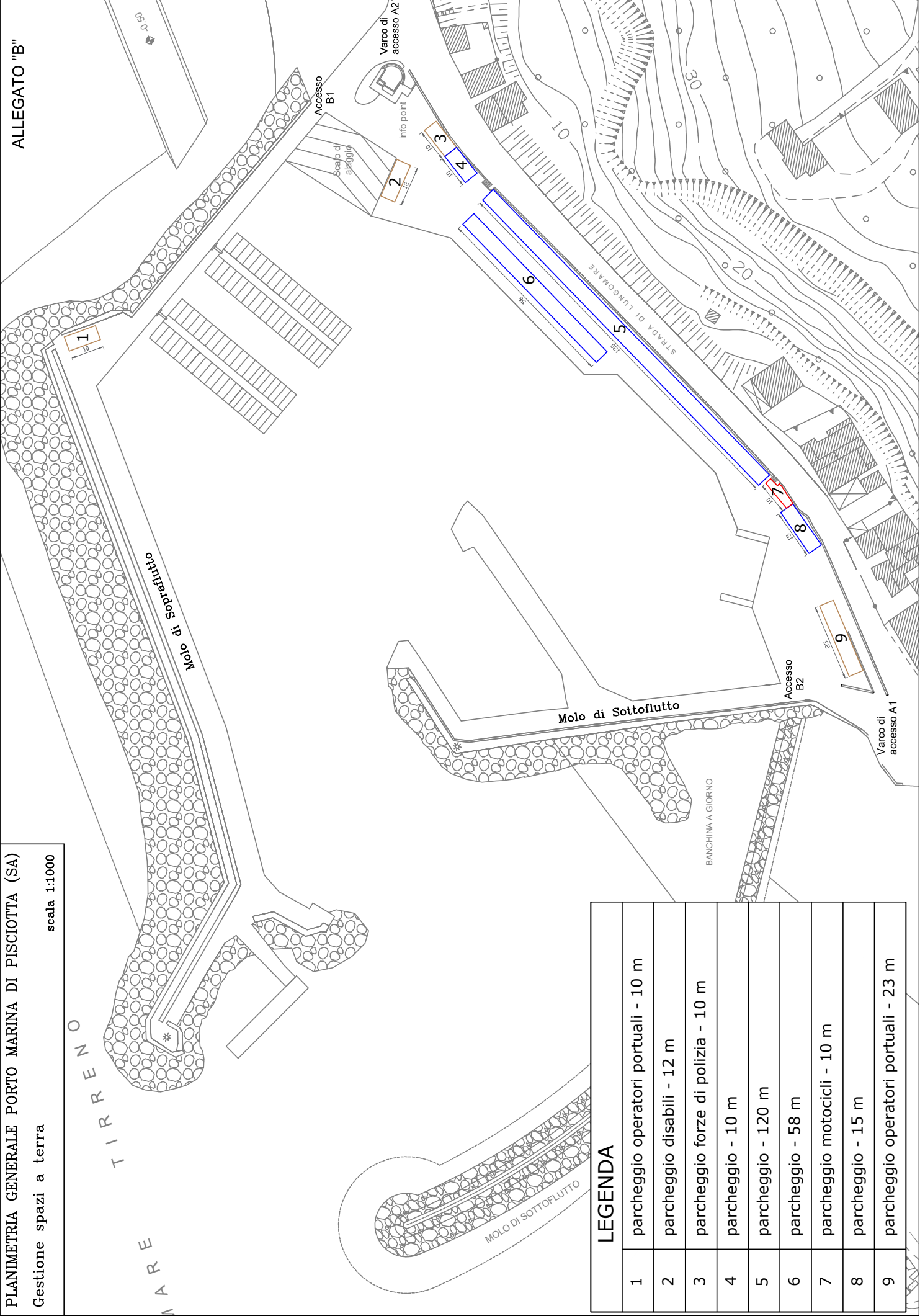
Art. 26

Disposizioni finali

1. I comandanti delle unità navali, i concessionari e gli operatori portuali, nonché ogni altra persona che a vario titolo accede in porto, devono segnalare all'Autorità Marittima ogni pericolo riguardante la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché la circolazione e le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle operazioni portuali in generale.
2. Tutte le unità navali ormeggiate in punti diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento o alate e in sosta in aree portuali non consentite, saranno rimosse a spese degli interessati.
3. Saranno soggetti alla rimozione a spese degli interessati eventuali gavitelli, attrezzature in genere e/o veicoli e quant'altro collocato in ambito portuale, in violazione al presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato e disciplinato con il presente regolamento, si fa rimando alle disposizioni vigenti previste da altri provvedimenti emanati in materia dall'Autorità Marittima e/o da altri Enti cui la legge demanda specifiche competenze.
5. I contravventori al presente Regolamento, sempre che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti secondo le prescrizioni previste dall'articolo 3 dell'Ordinanza di approvazione ed esecuzione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Amalia G. MUGAVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



Marca da
Bollo da €
16,00

ALLEGATO "C" – ORD. NR.04/2023

All' Ufficio Circondariale
Marittimo di Palinuro

Oggetto: Domanda di accosto nel Porto/Rada di Marina di Pisciotta.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ e residente in _____ via _____
n° _____ tel.: _____ in qualità di _____:
☐ proprietario/☐ armatore/☐ comandante dell' unità navale: Tipo: _____;
nominativo: _____; porto d'iscrizione: _____;
matricola: _____; bandiera: _____; lunghezza (mt): _____;
larghezza (mt): _____; pescaggio (mt): _____; T.S.L. _____; con n° _____
persone di equipaggio e n° _____ di passeggeri; porto di provenienza:
_____ ; successivo porto di destinazione: _____.

C H I E D E

l'autorizzazione all'accosto presso la banchina: _____/rada del
porto di Marina di Pisciotta, dalle ore _____ del giorno ____/____/____ alle
ore _____ del giorno ____/____/____ per il seguente motivo:

Al fine di assicurare l'attuazione di manovre in qualsiasi momento e soprattutto nei casi di
emergenza dichiara infine che durante il sopraindicato periodo di ormeggio sarà
responsabile dell'unità il Sig. _____ nato a
_____ (____) il _____ e residente in
_____ (____) via/Piazza _____
n. _____ sempre reperibile al Tel./Cell.: _____;

Dichiara inoltre di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui al Regolamento approvato con
l'Ordinanza n°04/2023, in data 24.01.2023, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;
Si allega la seguente documentazione:

- n. 1 (una) marca da bollo da 16,00 euro (applicata sulla presente domanda di accosto);
- fotocopia dei documenti di navigazione dell'unità (licenza di navigazione, certificazione di
sicurezza, ecc.);
- elenco equipaggio ed elenco passeggeri;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente/
responsabile/proprietario/Comandante/Armatore;

Data _____

(firma)

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PALINURO

AUTORIZZAZIONE NR. ____/____

Presentata alle ore _____ del _____
Banchina d'ormeggio assegnata _____
Ora assegnata di entrata _____
Palinuro, lì _____

SI AUTORIZZA

LEGENDA - Gestione specchi d'acqua

Tratto	
1	Unità navali da traffico stagionali (30 m)
2	Divieto di ormeggio (41 m = 18 + 7 + 16)
3	Ormeggio unità da diporto (75m = 30+25+20)
4	Pesca d'altura (15 m)
5	Forze di Polizia (10 m)
6	Ormeggio unità da diporto (60 m = 40 + 20)
7	Ormeggio unità da diporto - pontili (44 m)
8	Ormeggio unità da diporto (20 m)
9	Scivolo per alaggio e varo (30 m)
10	Ormeggio unità da diporto (20 m)
11	Operazioni imbarco e sbarco passeggeri (5 m)
12	Ormeggio unità da diporto (125 m)
13	Scivolo per alaggio e varo (18 m)
14	Ormeggio unità da diporto (10 m)
15	Accosto temporaneo - servizi ecologici (3 m)
16/17	Divieto di ormeggio
18	Piccola pesca (35 m)
19	Traffico passeggeri locale (5 m)
20	Divieto di ormeggio (15 m)
21	Concessione per diporto (62,5 m)
22	Divieto di ormeggio (10 m)
23	Concessione per diporto (76 m)
24	Divieto di ormeggio (5 m)
25	Concessione per diporto (58 m)
26	Divieto di ormeggio (12 m)
	Divieto di ormeggio